



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 23 ottobre 2025 [10210749]

[doc. web n. 10210749]

Provvedimento del 23 ottobre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 727 del 23 ottobre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Angelo Fanizza, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del 4 aprile 2019, n. 98, in gdpd.it, doc. web n. 9107633 (di seguito "regolamento del Garante n. 1/2019");

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzone;

1. Il reclamo e l'istruttoria preliminare

1.1. Con il reclamo del 20 maggio 2024 veniva lamentata a questa Autorità l'installazione da parte del sig. Franco Spellicchia (di seguito il "titolare del trattamento"), in prossimità della propria abitazione (sita in Sesto San Giovanni) di un impianto di videosorveglianza composto di quattro telecamere posizionate "all'interno del cortile condominiale ed all'esterno della palazzina stessa, con campi di ripresa diretti sulle parti comuni e sulla strada ed ingresso del Condominio, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione o consenso, e senza che sussista un legittimo interesse o vi siano esigenze di sicurezza legate a situazioni di pericolo non ipotetico".

Un primo nucleo di telecamere sarebbe stato installato a far data dal 2018 ed inutili si sarebbero rivelati, sino alla presentazione del reclamo, gli inviti a posizionare gli apparati di ripresa in modo da inquadrare in via esclusiva gli ambiti di pertinenza del titolare del trattamento.

Le aree di ripresa esterne (in prossimità di una grata posta a protezione della finestra di affaccio sulla via pubblica) sono segnalate da un cartello recante il pittogramma della telecamera, sprovvisto tuttavia di ulteriori indicazioni, anzitutto quelle volte ad individuare il titolare del trattamento.

Inoltre, secondo quanto riportato nel reclamo, il titolare del trattamento terrebbe “un archivio delle immagini che registra. In alcuni casi tali immagini vengono inviate anche ai condomini, assumendo un tono di avvertimento”.

1.2. Riscontrando la richiesta di informazioni del 29 ottobre 2024 (prot. n. 127078/24), formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice dall’Ufficio, il titolare del trattamento (con le comunicazioni inviate tra il 12 novembre 2024 e il 21 novembre 2024), il titolare del trattamento:

produceva fotogrammi attestanti le inquadrature delle telecamere interne che, rispetto a quanto documentato nel reclamo, risultavano (alla data del riscontro) riprendere solo spazi di propria pertinenza;

dichiarava di aver provveduto a ridurre il raggio di ripresa delle telecamere esterne;

confermava la circostanza della registrazione delle immagini;

giustificava l’avvenuta installazione del sistema di videosorveglianza in ragione della prossimità della propria abitazione ad aree urbanisticamente degradate, altresì caratterizzate da episodi ricorrenti di microcriminalità nonché da un tentativo di furto (con forzatura degli infissi esterni della propria abitazione, situata al pianterreno), circostanza quest’ultima oggetto al tempo di segnalazione all’amministratore condominiale e correlata all’installazione delle telecamere esterne.

2. La notifica della violazione e la memoria difensiva

2.1. Con la comunicazione del 14 marzo 2025 (prot. n. 33905/25), l’Ufficio notificava al titolare del trattamento l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alle operazioni di trattamento poste in essere mediante detto impianto di videosorveglianza in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), 6, par. 1, lett. f), e 13 del Regolamento.

In base agli elementi acquisiti agli atti, ed in particolare dalla documentazione fotografica allegata a corredo del reclamo, sono infatti risultate comprovate – e su tali aspetti non sono emerse discordanze in fatto con gli elementi adottati dal titolare del trattamento sia le aree di ripresa relative al cortile interno all’immobile e ampia parte della strada confinante con quest’ultimo, sia l’idoneità delle immagini a consentire di riconoscere gli interessati.

Dalla documentazione in atti risulta altresì comprovata la possibilità per il titolare del trattamento di visualizzare le immagini riprese “in tempo reale” all’interno della propria abitazione e la circostanza della registrazione delle immagini, desumibile dal contenuto di un “avvertimento” affisso dal titolare del trattamento (anch’esso allegato al reclamo).

Quanto alla base giuridica dei trattamenti effettuati, profili non presi in considerazione dal reclamante, per quanto riguarda le riprese del cortile condominiale non è stata comprovata dal titolare del trattamento la sussistenza di un legittimo interesse di cui all’art. 6, par. 1. lett. f) del Regolamento rispetto all’asserito pericolo di condotte illecite, trattandosi di affermazione non supportata da alcun elemento fattuale e la cui sussistenza è stata peraltro espressamente contestata dalla reclamante, che afferma la natura meramente ipotetica e astratta dell’allegato pericolo.

La ricorrenza di tale legittimo interesse potrebbe essere invece presa in considerazione, per le ragioni sopra indicate, con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati con le telecamere esterne, rispetto alle quali possono ravvisarsi motivate ragioni per una circoscritta estensione delle riprese in corrispondenza degli spazi prospicienti alla finestra dell'abitazione (risultata protetta da grata) che affaccia sulla pubblica via (sita al piano terra) sita in prossimità di un contesto urbano degradato (come affermato dal titolare del trattamento nelle memorie presentate all'Autorità ed altresì riscontrabile in notizie di stampa). E tuttavia ciò non giustifica l'originaria angolazione delle telecamere (in base agli elementi trasmessi, ora rettificata dal titolare del trattamento) che consentiva la ripresa (anche in assenza di luminosità) di ben più ampie aree pubbliche rispetto al solo spazio antistante la menzionata finestra (cfr. documentazione allegata al reclamo).

Infine, con riguardo all'informativa resa ai soggetti interessati dalle riprese, il cartello volto a segnalare le riprese esterne, pur presente, deve ritenersi carente – già solo in relazione alla mancata individuazione del titolare del trattamento rispetto al contenuto dell'informativa resa (v. foto allegata alla nota del 12 novembre 2024).

2.2. La parte, informata dall'Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, ha ribadito le iniziative intraprese per circoscrivere alle aree di stretta pertinenza le riprese, anche in relazione a quelle che interessano la strada pubblica, allegando documentazione fotografica al riguardo (e manifestando la disponibilità alla rimozione delle telecamere in caso di installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale).

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

3.1. Non è controverso, nel caso di specie, che la disciplina di protezione dei dati personali trovi applicazione, venendo in considerazione operazioni di raccolta e memorizzazione di immagini aventi ad oggetto persone riconoscibili (in tal senso v. già la nota del Garante del 17 dicembre 1997, in gdpd.it, doc. web n. 39849; Cass. 2 settembre 2015, n. 17440; Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, causa C-212/13, Ryneš, punto 25).

3.2. A ciò può aggiungersi, a mente della sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione), 11 dicembre 2014, causa C212/13, Ryneš, che detto trattamento non può ritenersi effettuato nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (alle quali la disciplina di protezione dei dati personali non troverebbe applicazione ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento), atteso che le riprese effettuate, oggetto del reclamo, non erano limitate a spazi di pertinenza esclusiva del titolare del trattamento, ma interessavano altresì ambiti ulteriori, quali spazi pubblici (la strada) e spazi condominiali (l'area di accesso all'immobile ed il cortile). Deve quindi ritenersi che la disciplina di protezione dei dati personali trovi applicazione al caso di specie, con la conseguente applicazione dei principi di:

trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento), anche mediante l'apposizione di idonei cartelli informativi volti a segnalare le aree oggetto di ripresa prima che gli interessati entrino nelle stesse;

pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione alle finalità legittimamente perseguite (art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento), configurando i sistemi di raccolta dei dati nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento): il che, nel caso di specie, avrebbe richiesto che le riprese fossero limitate ai soli spazi di immediata pertinenza del titolare del trattamento, diversamente da quanto è stato possibile accertare (come sopra rappresentato), e che i dati personali oggetto di registrazione, alla luce dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento, siano cancellati dopo alcuni giorni (di regola entro le 72 ore), preferibilmente tramite meccanismi automatici (in tal senso v. le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento

dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 121);

liceità (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), vale a dire sulla base di uno dei presupposti di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento, la cui sussistenza non è risultata comprovata nel caso di specie per le ragioni sopra evidenziate. Al riguardo, come è stato pure rilevato nelle menzionate Linee guida n. 3/2019 (punto 27), anche nei casi in cui si renda necessario, in relazione alle circostanze di fatto, estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell'area da proteggere, il titolare del trattamento deve mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati che le riguardino, eventualmente ricorrendo ad accorgimenti particolari o a tecniche di oscuramento delle parti eccedenti oggetto di ripresa. Misure che non risultano essere state adottate nel caso qui considerato.

4. Illiceità del trattamento

Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi ritenersi illecito il trattamento in esame, in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a, b) e c), 6 e 13 del Regolamento. Ciò in quanto, fino agli interventi correttivi di cui si è dato atto nelle note difensive, le telecamere riprendevano aree comuni in assenza di idoneo presupposto di liceità nonché ampie aree urbane, in corrispondenza della pubblica via, in assenza di idonea informativa e in relazione ad ambiti di ripresa manifestamente eccedenti rispetto a quelli giustificati da un legittimo interesse del titolare del trattamento alla tutela del proprio domicilio, nonché dei beni e delle persone nello stesso presenti (in termini analoghi cfr. provv. 11 aprile 2024, n. 202, in gdpd.it, doc. web n. 10018429).

5. Ordinanza di ingiunzione

Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, il Garante ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato, sotto più profili, in violazione dell'art. 5, par. 1 lett. a) nonché dell'art. 13 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall'art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere "in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva" (art. 83, par. 1, del Regolamento), nel caso di specie sono state tenute in considerazione le circostanze di seguito riportate:

a. con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la prolungata condotta osservata dal titolare del trattamento in violazione degli obblighi in materia di videosorveglianza – peraltro nel tempo oggetto di innumerevoli provvedimenti del Garante (sia di natura individuale, sia contenenti indicazioni di natura generale: cfr., in particolare, i citati provv.ti del 29 aprile 2004 e dell'8 aprile 2010) e di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440; Cass. civ., Sez. II, 5 luglio 2016, n. 13633), nonché la circostanza che la condotta illecita abbia potuto interessare un'ampia platea di interessati in ragione della natura pubblica (la strada) o aperta al pubblico (il cortile interno) dei luoghi oggetto dei trattamenti effettuati;

b. quale fattore attenuante, l'assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

c. quali fattore attenuante, l'intervenuta modifica delle aree interessate dalle riprese effettuate mediante il sistema di videosorveglianza, sì da estendersi alle sole aree di propria pertinenza, in conformità a quanto dichiarato e comprovato mediante trasmissione della richiamata documentazione fotografica.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall'art. 83, par. 1, del Regolamento, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 500 (cinquecento) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6 e 13 del Regolamento.

Entro tale cornice, si ritiene che ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet dell'Autorità. Ciò in considerazione della durata delle violazioni poste in essere suscettibili di avere interessato un largo numero di interessati nonché dei reiterati provvedimenti del Garante rispetto a fattispecie analoghe nonché delle linee guida adottate in materia sia dal Garante che dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità del trattamento, effettuato dal titolare del trattamento individuato in premessa (punto 1), nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6 e 13 del Regolamento;

ORDINA

al titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, di pagare la somma di euro 500 (cinquecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al titolare del trattamento:

di pagare la somma di euro 500 (cinquecento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/1981;

ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di adottare le misure idonee ad assicurare la cancellazione dei dati personali oggetto di registrazione mediante il sistema di videosorveglianza entro le 72 ore dalla rilevazione, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato;

DISPONE

ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n.1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;

ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione della violazione nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di

comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza